

Decreto ministeriale 13 giugno 1986
(Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n. 148)

Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio.

IL MINISTRO DEL TESORO,
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI:

Visto il libro III, capo V e capo VI, del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, recante modifica dell'art. 173 del testo unico sopra citato;

Vista la legge 25 novembre 1974, n. 588, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre, n. 460;

Visto l'art. 173 del summenzionato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 30 giugno 1976;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1981;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 4 giugno 1983;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 giugno 1984;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse sul risparmio postale e con riserva di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1986 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, è stabilito nella misura del 9,50 per cento lordo in ragione d'anno.

I depositi in questione sono fruttiferi di interessi fino al compimento del sesto anno dalla data di emissione dei libretti.

Art. 2.

Nel caso in cui i libretti vincolati vengano estinti prima che siano trascorsi tre anni, in luogo del saggio di interesse di cui al primo comma del precedente articolo, viene corrisposto il saggio di interesse vigente per i libretti ordinari, non vincolati, diminuito di 50 centesimi.

Art. 3.

Sui libretti nominativi od al portatore emessi fino a tutto il 30 giugno 1984 e su quelli emessi dal 1° luglio 1984 e fino al 30 giugno 1986, vincolati per almeno tre anni, il tasso di interesse rimane fissato, rispettivamente, nelle misure annue lorde del 15 per cento e del 13,50 per cento, stabilite dai decreti ministeriali 15 giugno 1981 e 16 giugno 1984.

Tutti i libretti vincolati emessi fino al 30 giugno 1986, al pari dei nuovi titoli, cessano di essere fruttiferi di interesse al compimento del sesto anno dalla data di emissione.

Art. 4.

Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.

Art. 5.

Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.

Art. 6.

Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q".

Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.

I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni.

Art. 7.

Con effetto dal 1° luglio 1986, è, altresì, istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi "a termine" contraddistinta con le lettere "AC".

Art. 8.

I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sette o dieci anni e, alle scadenze, verrà corrisposto, unitamente al capitale, un interesse pari, rispettivamente, ad una o due volte il capitale stesso.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera "Q", diminuite di 50 centesimi.

Art. 9.

I buoni della serie speciale "AC" verranno emessi esclusivamente nei tagli da L. 500.000, 1.000.000, 5.000.000 e 10.000.000.

Art. 10.

Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie speciale "a termine", oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con le lettere "AC" i cui moduli saranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "AB" emessi dal 1° luglio 1986 in poi.

Su questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno, sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie AC/AB"; l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi ed i nuovi termini di scadenza.

Art. 11.

Per i buoni postali fruttiferi delle precedenti serie speciali "a termine", contraddistinte dalle lettere "AA" ed "AB", emessi rispettivamente, fino al 30 giugno 1984, e fino al 30 giugno 1986, rimangono in vigore i

termini di scadenza e le misure di interesse fissati, per la serie "AA", dall'art. 2 del decreto ministeriale 14 maggio 1983, e, per la serie "AB", dall'art. 8 del decreto ministeriale 16 giugno 1984.

Qualora venisse richiesto il rimborso anticipato dei buoni di cui al precedente comma, i tassi di interesse rimangono fissati: per la serie "AA" nella misura dell'8,50 per cento per i primi tre anni e del 12,50 per cento per gli anni successivi; per la serie "AB" nella misura dell'8,50 per cento per i primi tre anni, del 10,50 per cento dal 4° all'8° anno e del 12,50 per cento per il periodo successivo.

Art. 12.

Per le caratteristiche tecniche dei buoni delle nuove serie valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali con cui sono state istituite le precedenti serie di buoni postali fruttiferi.

Art. 13.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All. 1

Allegato unico.
Tabelle Omissis.